

Oggetto: Richiesta soccorso istruttorio – EIDOS CONSULTING S.r.l. – AF-CONSULT SWITZERLAND – SERING ITALIA S.r.l. – Ing. V. Rizzo – Geol. S. Carrubba.

Nelle sedute pubbliche del 19.07.2019 e del 24.07.2019, come si evince dai relativi verbali pubblicati nella piattaforma telematica, la Commissione, in merito al Costituendo RTP in indirizzo, ha rilevato le seguenti carenze e/o irregolarità:

1. La domanda di partecipazione e la garanzia fideiussoria non sono firmate digitalmente dai rappresentanti legali della AF-CONSULT SWITZERLAND. Considerato che il Disciplinare di gara al punto 13 – *Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara*, impone che tutta la documentazione presentata dal concorrente, qualunque sia la sua forma, deve essere obbligatoriamente corredata, pena esclusione, dalle firme digitali dei legali rappresentanti dei soggetti tenuti per legge alla sottoscrizione della medesima documentazione (inclusa la garanzia provvisoria, atto costituzione RTP, procure ecc.) e considerato che il Disciplinare di gara prevede che per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
2. Il Mod. 2-p, il Mod. 2-bis, il Mod. 2-ter, (dichiarazioni integrative), il Patto d'integrità, il DGUE, il PASSOE non sono firmati digitalmente dai rappresentanti legali della AF-CONSULT SWITZERLAND. Considerato che il Disciplinare di gara al punto 13 - *Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara*, impone che tutta la documentazione presentata dal concorrente, qualunque sia la sua forma, deve essere obbligatoriamente corredata, pena esclusione, dalle firme digitali dei legali rappresentanti dei soggetti tenuti per legge alla sottoscrizione della medesima documentazione (inclusa la garanzia provvisoria, atto costituzione RTP, procure ecc.) e considerato che il Disciplinare di gara prevede che per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, e visto che la AF-CONSULT SWITZERLAND ha sede in Svizzera;
3. L'operatore economico EIDOS srl ha prodotto un contratto di consulenza professionale con il prof. ing. Calogero Valore che non risulta mandante del RTP. Tale documento a) non risulta firmato digitalmente da tutti i paciscenti; b) non è specificato quale sia il rapporto del prof. ing. Calogero Valore con il raggruppamento partecipante alla gara e se questo rapporto è configurabile quale subappalto e in quale misura;
4. L'operatore economico EIDOS srl, quale mandatario, ha prodotto un Modello 2-p dal quale si evince che lo stesso operatore non possiede i requisiti di cui ai punti **7.2**, **7.3a** e **7.3c** in misura maggioritaria come richiesto dal disciplinare di gara (punto 7.4);
5. Gli operatori economici GEOTEC snc, CON.GEO srl, RTA srl nei propri documenti PASSOE si dichiarano mandanti del RTP nonostante siano qualificati come subappaltatori;
6. L'operatore economico EIDOS srl ha prodotto un contratto di consulenza professionale con l'ing. Giuseppe Patti che non risulta mandante del RTP. Tale documento a) non risulta firmato digitalmente da tutti i paciscenti; b) non è specificato quale sia il rapporto dell'ing. Patti con il raggruppamento partecipante alla gara e se questo rapporto è configurabile quale subappalto e in quale misura. Si evidenzia altresì che l'ing. Patti è anche rappresentante legale della RTA srl indicata quale subappaltatrice;
7. Il documento PASSOE dell'intero RTP non è firmato digitalmente dall'o.e. AF-CONSULT SWITZERLAND e gli o.e. GEOTEC snc, CON.GEO srl, RTA srl vengono dichiarati quali mandanti del RTP nonostante siano qualificati come subappaltatori;
8. Si rileva che nella documentazione prodotta manca l'espressa indicazione del giovane professionista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016, così come previsto dal punto 7.4 del disciplinare di gara quale condizione di partecipazione.

Pertanto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Commissione ritiene necessario ricorrere al soccorso istruttorio.

Al fine di sanare le superiori carenze e/o irregolarità il concorrente dovrà:

- con riferimento al superiore punto A), considerato che la AF-CONSULT SWITZERLAND ha sede in Svizzera, fornire integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla idoneità della documentazione esaminata in corso della seduta pubblica del 19.07.2019 secondo la legislazione di appartenenza;
- con riferimento ai superiori punti B), C), D), E), F), G) e H), per come evidenziato, fornire la documentazione, dichiarazioni e/o chiarimenti ivi richiesti, da parte dei soggetti interessati.

La trasmissione della documentazione richiesta dovrà effettuarsi tramite PEC, da inoltrare alla sezione “Comunicazioni” della piattaforma telematica e dovrà pervenire entro e non oltre giorni 10 dalla ricezione della presente richiesta.

Il RUP
Ing. Salvatore Accetta